

N. 4829/2014 R.G.



Tribunale Civile di Genova

Nona Sezione

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

Dott. Luigi Costanzo	Presidente
Dott. Cinzia Casanova	Giudice
Dott. Emanuela Giordano	Giudice relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.6.2014, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel procedimento ex art. 140 bis D.lgs. n. 206/2005 promosso da

COMITATO TUTELA DEL RISPARMIO - BANCA CARIGE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Franco Corradi, rappresentato e difeso dall'Avv. Mirella Viale

Contro

BANCA CARIGE SPA – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. Cesare Castelbarco Albani, rappresentata e difesa dagli Avv. Vincenzo Roppo, Luigi Arturo Bianchi, Andrea Bernava, Valeria Mazzoletti, Giorgi Afferni, Stefano Passeri

Visti gli atti;

sentite le parti,

Osserva



Il Comitato "TUTELA DEL RISPARMIO - BANCA CARIGE" ha proposto azione ex art. 140 bis codice del consumo, esponendo:

- di essersi costituito al fine di *"rappresentare, tutelare e difendere i diritti e le aspettative dei piccoli azionisti di Banca Carige S.p.a., intendendosi per essi tutti coloro ... che detengano la proprietà di azioni del predetto Istituto di credito alla data del 3 dicembre 2013 non superiore allo 0,1% del totale azioni Banca Carige S.p.a."* (art. 2 dello statuto – doc. 4);
- che Banca Carige aveva fornito informazioni incomplete o fuorvianti, se non addirittura false e menzognere, circa la propria reale situazione economico - finanziaria, in occasione della diffusione delle circolari informative agli azionisti del 2011, 2012 e 2013 e di un'assemblea dei soci tenutasi in data 30.9.2013;
- che ciò costituiva pratica commerciale scorretta (ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. d) cod. cons.), avendo avuto l'effetto di incidere sulle scelte di investimento dei suddetti piccoli azionisti, inducendoli ad acquistare oppure a non vendere azioni Carige, in ogni caso a compiere scelte, relative all'investimento dei propri risparmi, che altrimenti non avrebbero compiuto;
- che tali azionisti, cui andava riconosciuta la qualifica di consumatori, ai sensi dell'art. 3 cod. cons. - in ragione della loro limitata partecipazione azionaria, tale da impedirne l'identificazione con la banca convenuta, sulla cui gestione non potevano in alcun modo incidere -, erano titolari di diritti omogenei, che si assumevano lesi, a causa dalla suddetta pratica commerciale scorretta, in conseguenza della perdita di quotazione delle relative azioni.

Sulla base di tali allegazioni, chiedeva che:

- ritenuta l'ammissibilità dell'azione e adottati provvedimenti ex art. 140 bis comma 9
- venisse accertata *"la responsabilità della banca CARIGE s.p.a. e per essa dei suoi organi amministrativi (consiglio di amministrazione, presidente e direttore generale) e di controllo, in carica sino al 30.9.2013, in solido fra loro, per pratiche commerciali scorrette"* e conseguentemente;



- la stessa Banca venisse condannata *“al risarcimento di tutti i danni a causa di ciò derivati ai clienti - risparmiatori del Comitato nella misura che risulterà dovuta in corso di causa ovvero ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi.”*

La Banca convenuta, costituendosi in giudizio, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'azione, sotto molteplici profili, ed ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, il rigetto della domanda nel merito, con pubblicazione della sentenza.

Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva

Ai sensi dell'art. 140 bis cod. cons. (rubricato "Azione di classe") la legittimazione attiva spetta ai singoli consumatori e utenti (*“ciascun componente la classe ... può agire”*), diversamente da quanto previsto per l'azione di cui all'art. art. 32-bis del TUF, richiamato a pagina 7 dell'atto di citazione, (rubricato "Tutela degli interessi collettivi degli investitori"), che riconosce legittimazione attiva alle associazioni dei consumatori, inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo (che prevedono la legittimazione ad agire in capo ai soggetti di cui all'art. 139 del decreto n. 206);

l'art. 32-bis del TUF richiama, infatti, significativamente, le forme previste dagli artt. 139 e 140 cod. cons. e non anche l'azione di classe prevista dall'art. 140 bis in esame, a conferma della diversità delle posizioni tutelabili e della conseguente differente legittimazione ad agire;

d'altronde l'attuale art. 140 bis significativamente è diverso da quello introdotto nel 2007, in cui la legittimazione ad agire era attribuita ad enti collettivi ed i consumatori o utenti potevano aderire all'azione o intervenire nel giudizio;



l'art. 140 bis cod. cons. precisa, altresì, che ciascun componente della classe, ossia ciascun consumatore o utente, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa;

nel caso in esame l'azione è stata proposta da un Comitato;

occorre, dunque, chiarire se il conferimento di un mandato sia richiesto soltanto nel caso in cui l'azione sia esercitata mediante associazioni ovvero anche mediante comitati, posto che il dato letterale della norma riferisce il conferimento del mandato alle sole associazioni (*“mediante associazioni cui dà mandato”*) richiamando, per la proposizione dell'azione mediante comitati, il requisito della partecipazione agli stessi (*“o comitati cui partecipa”*);

come evidenziato in dottrina, la mera partecipazione ad un comitato può ritenersi sufficiente a fondare la legittimazione di quest'ultimo soltanto laddove lo stesso sia stato costituito espressamente all'unico scopo di promuovere l'azione di classe di cui si tratta, di talché, per norma statutaria, l'adesione all'ente comporta il conferimento di mandato per l'esercizio dell'azione;

una diversa interpretazione non giustificherebbe costituzionalmente la possibilità, per i soli comitati, di prescindere dal conferimento di mandato;

poiché la parte sostanziale del giudizio - in quanto titolare del diritto azionato e destinatario degli effetti della sentenza - è comunque sempre il singolo consumatore o utente - è necessario, perché si possa ravvisare il potere di stare in giudizio in capo al comitato, unico attore nella presente causa, non solo l'esistenza del mandato, ma anche l'indicazione del nome del soggetto il cui diritto viene azionato;

nel caso in esame difettano entrambi i requisiti:

- 1) l'atto di citazione non contiene indicazione del nome degli aderenti al comitato che hanno inteso promuovere l'azione: il Comitato ha agito in nome proprio a tutela di diritti



altrui, facenti capo a soggetti non identificati né individuabili *per relationem* in tutti gli aderenti al comitato e ciò in quanto: a) neppure si conoscono tutti gli aderenti al comitato, alla data di introduzione del giudizio; b) sicuramente due partecipanti all'assemblea del 20.2.2014, che ha deliberato la proposizione della presenta azione – di cui non è, peraltro, nota l'identità non risultando essa dal verbale di assemblea –, sono estranei al presente giudizio, avendo espresso voto contrario alla proposizione della presente causa; né potrebbe sostenersi che il fatto di partecipare al comitato renda anche costoro automaticamente parti del giudizio, non potendo ragionevolmente ritenersi che il fatto di partecipare al comitato li abbia privati della disponibilità di tali diritti;

tale carenza:

- in primo luogo, rende di per sé inammissibile l'azione, in quanto restano incerti i limiti soggettivi del giudicato, non essendo noto chi siano i titolari dei diritti pretesamente azionati;
 - in secondo luogo non consente di verificare il requisito soggettivo della qualifica di consumatore, con ciò compromettendo il diritto di difesa di parte convenuta, costituzionalmente garantito: si noti che lo scopo del comitato è quello di tutelare i diritti e le aspettative dei piccoli azionisti di Banca Carige S.p.a., per tali intendendosi a termini di statuto (art. 2) persone sia fisiche che giuridiche, per la quali è esclusa ai sensi di legge la qualifica di consumatore;
- 2) il Comitato non risulta munito di mandato: il Comitato attore non è stato costituito al solo scopo di promuovere la presente azione e, quindi, in base a quanto sopra esposto, la sua legittimazione non può prescindere dal conferimento di un mandato da parte dei singoli aderenti;

il Comitato attore si propone, infatti, finalità più ampie ed anche estranee alla proposizione di azioni giudiziarie (cfr. art. 2 dello statuto: a) promuovere la conoscenza e il rispetto della legalità nella sfera del risparmio e dell'investimento; b) rappresentare tutelare e difendere i diritti e le aspettative dei piccoli azionisti di Banca Carige; c)



partecipare, tramite propri esponenti, agli organi rappresentativi e decisionali societari e di controllo della banca medesima; d) relazionarsi con soggetti istituzionali, che possano svolgere funzioni di vigilanza e coordinamento nei confronti di banca Carige; e) agire in giudizio e/o in sede stragiudiziale con lo scopo di tutelare i diritti dei propri aderenti o di coloro che comunque rientrino nella sfera di cui alla lett. b); f) agire a tutela degli interessi degli aderenti anche attraverso le modalità previste dall'art. 36 lett. a) del TUF);

l'adesione allo stesso non comporta quindi il conferimento di alcun mandato alla proposizione del presente giudizio;

la previsione fra gli scopi statuari di quello cui al punto e) dell'art. 2 : *“agire in giudizio ... per la tutela di diritti dei propri aderenti o di coloro che comunque rientrino nella sfera di cui alla lett. b”* non comporta che, con l'adesione al Comitato e l'accettazione dello statuto, i singoli aderenti conferiscano mandato al Comitato per la tutela dei propri diritti individuali;

la finalità del comitato espressa attraverso tale previsione statutaria necessita, infatti, per la sua attuazione, del conferimento di specifico mandato da parte di ciascun aderente;

tale interpretazione è avvalorata dalla previsione di cui all'art. 8 dello statuto, in base al quale spetta all'assemblea *“deliberare le azioni legali (giudiziali e stragiudiziali)”*, a conferma del fatto che la previsione di cui all'2 punto e) non legittima di per sé il Comitato alla proposizione di qualunque azione, pur finalizzata alla tutela dei piccoli azionisti Carige;

diversamente dovrebbe ammettersi che per il solo fatto di aderire al comitato il singolo aderente possa trovarsi, anche contro la propria volontà, ad essere parte in un giudizio proposto dal comitato a tutela di diritti individuali (e non di diritti facenti capo al comitato in quanto tale) in forza di delibera assembleare del comitato approvata a maggioranza con il suo voto contrario; ipotesi questa ricorrente nel caso di specie ove la



delibera del 20.2.2014 sul punto 3 all'o.d.g. avente ad oggetto "proposizione azione di classe" è stata votata con il voto contrario di due partecipanti all'assemblea (di cui non è peraltro nota l'identità, come ignota è l'identità di coloro che hanno partecipato all'assemblea e hanno votato a favore);

Il conferimento di tale mandato, per i motivi appena esposti (ossia mancata indicazione nominativa di coloro che hanno votato favorevolmente alla proposizione dell'azione), non può neppure ricavarsi dal tenore del verbale di assemblea sopra citato, che dà atto soltanto dell'adozione, da parte dell'ente, di una delibera di proposizione della causa, che però necessita, a valle, del conferimento di specifico mandato da parte dei titolari dei diritti che si intendono azionare;

per tali motivi deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione ad agire del Comiato attore;

le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione fino a euro 520.000, con esclusione del compenso relativo alla fase istruttoria (ritenuta la causa di valore indeterminabile e la particolare importanza della stessa per lo specifico oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate e per la rilevanza degli effetti, ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale);

ai sensi dell'art. 140 bis comma 8 cod. cons., e tenuto conto della documentata pubblicità dell'iniziativa relativa alla proposizione della presente azione, deve essere disposta la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a cura e spese di parte attrice, a caratteri doppi rispetto al normale sui seguenti quotidiani "Secolo XIX" edizione genovese, "la Repubblica", " Il Corriere della Sera".

p.q.m.

Il Collegio, visto l'art. 140 bis d.lgs. n. D.lgs. n. 206/2005,



dichiara l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione ad agire del Comitato "TUTELA DEL RISPARMIO - BANCA CARIGE";

condanna il Comitato "TUTELA DEL RISPARMIO - BANCA CARIGE" al pagamento delle spese di giudizio in favore di BANCA CARIGE s.p.a. che liquida in € 11.472,00, oltre spese generali ed oneri di legge;

ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento, a cura e spese di parte attrice, a caratteri doppi rispetto al normale, sui seguenti quotidiani "Secolo XIX" edizione genovese, "la Repubblica", "Il Corriere della Sera".

Genova, 13.6.2014

Il Giudice estensore

Emanuela Giordano

Il Presidente

Luigi Costanzo

